



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
GIULIA IOFRIDA	Consigliere Rel.
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.10/06/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15814/2024 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato
[redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato
[redacted]

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 988/2024 depositata il 14/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 988/2024 a, pubblicata il 14/5/2024, ha confermato la sentenza definitiva del Tribunale di Bologna, con la quale, a seguito di sentenza parziale n. 109/2020 sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio,



contratto da [redacted] e da [redacted] nel giugno 1986, aveva confermato l'assegnazione della ex casa familiare, in [redacted] di proprietà del [redacted] alla ex moglie, che vi conviveva con il figlio [redacted] con obbligo per il [redacted] a partire dalla data di deposito del ricorso, di corrispondere alla [redacted] a titolo di contributo al mantenimento del figlio [redacted] (maggiorenne ma non economicamente indipendente, in quanto, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, affetto «da Disturbo Schizoaffettivo», per il quale era in cura presso il CSM dal novembre 2014, aveva subito più ricoveri, aveva interrotto il percorso universitario e un tirocinio formativo), la somma mensile di 500,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre, nella misura del 70%, le spese straordinarie relative al figlio predetto, nonché l'obbligo di versare alla [redacted] a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di 700,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che: a) il figlio [redacted] doveva ritenersi portatore di *handicap* grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, trattandosi di soggetto, il quale, per effetto della patologia psichiatrica della quale soffriva (disturbo schizofrenico cronico di entità medio grave), presentava una riduzione della autonomia personale di portata tale da abolire sostanzialmente la vita di relazione e da richiedere una assistenza continuativa in forma farmacologica e psicoterapeutica e il giudizio espresso dal nominato CTU appariva particolarmente attendibile e si era data puntuale risposta alle osservazioni del CTP del [redacted] nel contraddittorio tecnico svoltosi in sede di operazioni peritali; b) in punto di entità dell'assegno di mantenimento dovuto per il figlio maggiorenne (che non era intervento in giudizio per chiedere la corresponsione diretta dell'assegno), il [redacted] non aveva sollevato specifiche censure; c) in punto di assegno divorzile, il Tribunale aveva correttamente



ricostruito la situazione patrimoniale e reddituale degli ex coniugi e comunque non aveva fondato il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della [REDACTED] sullo squilibrio tra i patrimoni, *«essendo, del resto, pacifico che la formazione del patrimonio dell'appellante – il [REDACTED] – non sia riconducibile ai ruoli assunti dai due coniugi nell'organizzazione familiare»*; d) nella specie, l'assegno doveva giustificarsi per una funzione perequativa, essendo riscontrabile un pregiudizio economico a carico della ex moglie, per il ruolo preponderante dalla stessa assunto nella cura dei due figli e della casa, stante la scelta, con il consenso almeno tacito dell'ex coniuge, di lavorare nei ventisette anni di durata della convivenza matrimoniale con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale (il che aveva avuto anche conseguenze significative in ordine al suo trattamento pensionistico), a fronte dell'intensa attività professionale svolta dal marito, nel corso della vita matrimoniale (il quale era stato dipendente, quale medico radiologo, in forza di contratto a tempo indeterminato, dell'Ospedale [REDACTED] aveva collaborato con la casa di cura [REDACTED] aveva avuto rapporti lavorativi con la società [REDACTED] Srl" e aveva svolto la libera professione presso il "Poliambulatorio [REDACTED]", che gli aveva consentito, dopo la separazione e il trasferimento, nel 2014, a [REDACTED] di avviare un'attività imprenditoriale; e) palese era la sperequazione reddituale tra gli ex coniugi, valutate le dichiarazioni dei redditi prodotte in atti.

Avverso la suddetta pronuncia, [REDACTED] propone ricorso per cassazione, notificato il 15/7/2024, affidato a sette motivi, nei confronti di [REDACTED] (che resiste con controricorso).

Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art.360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza violazione diritto difesa e contraddittorio di cui agli artt. 101 cpc. 24 cost., in quanto, all'udienza del 15.12.2023, la causa è stata rimessa in decisione, nonostante fossero stati richiesti chiarimenti ai consulenti tecnici d'ufficio, cui era stato affidato l'incarico di accertare la condizione del figlio maggiorenne ultratrentenne e di verificare la sua idoneità a svolgere il lavoro proposto dal padre nella struttura sanitaria, di cui è il responsabile, consulenti che non avevano dato risposte ai quesiti sottoposti dai consulenti di parte del ricorrente e fosse stato da quest'ultimo richiesto termine per note; b) con il secondo motivo, ex art.360 n. 4 c.p.c., l'omessa pronuncia e la nullità della sentenza, in violazione degli artt. 111 co 6 cost - 132 n. 4 c.p.c - 118 disp. att. c.p.c., sempre in punto di vizi della CTU e di motivazione apparente della sentenza d'appello, essendosi ritenuto il figlio affetto da *handicap* grave, non risultante né dalla cartella clinica né dal colloquio clinico effettuato dai consulenti; c) con il terzo motivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dalle circostanze oggettive relative al figlio maggiorenne [REDACTED] (il quale guida l'automobile, con patente concessa e rinnovata senza limitazioni, effettuata da solo le spese, necessarie e voluttuarie, assume da solo terapia farmacologica, conosce il valore del denaro, cura personalmente la propria igiene corporale, non è oggetto di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, che il consulente di parte aveva indicato nella propria relazione e che i consulenti tecnici d'ufficio non avevano contestato; d) con il quarto motivo, ex art.360 n. 4 c.p.c., la violazione/falsa applicazione, ex art. 337 *septies*, comma 2°, c.c., in relazione all'art. 37 bis disp. att. e trans. e all'art. 3, comma 3, l. 5.2.1992 n. 104, artt. 3 e 42 Cost., avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto [REDACTED] affetto da *handicap*



grave, nonostante fosse accertato che la minorazione, della quale lo stesso è portatore, non aveva ridotto la propria autonomia personale, tanto da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, come previsto dalla L. 104/1992; e) con il quinto motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., avendo la Corte territoriale violato la regola sul riparto dell'onere della prova, avendo addossato l'onere di provare che [REDACTED] fosse in grado di svolgere l'attività lavorativa da lui proposta, mentre spettava al figlio maggiorenne, di ormai 35 anni, la prova, da costui non fornita, di aver ricercato una occupazione per lui confacente; f) con il sesto motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione/falsa applicazione art. 5 l.n. 898/1970 e la violazione/falsa applicazione art. 2697 c.c., in ordine ai criteri di attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile dettato dall'art. 5 l.d. , avendo i giudici di secondo grado, capovolgendo l'onere della prova, confermato l'assegno divorzile di € 700,00 in capo alla [REDACTED] in assenza della prova da parte di quest'ultima dei relativi presupposti, ovvero l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, lo squilibrio contrattuale; il nesso eziologico tra il supposto divario della condizione reddituale attuale della [REDACTED] e il contributo da lei fornito alla conduzione familiare ed alla cura dei figli; g) con il settimo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 cc e l'omessa pronuncia e la nullità della sentenza, in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

2. La prima censura è inammissibile.

Si lamenta la lesione del diritto di difesa del [REDACTED] in quanto è stata posta a base della sentenza una CTU viziata (con la quale si è ritenuto *«handicap grave una patologia "stabilizzata" e che non determinava in alcun modo in [REDACTED] la perdita*



dell'autonomia personale, la necessità di assistenza *continuativa globale*»), il che ha comportato che è stata ritenuta applicabile la disciplina prevista per i figli minorenni ad [REDACTED] mentre costui risultava senz'altro in grado di svolgere il lavoro proposto dal padre, nella struttura sanitaria di cui lo stesso è il responsabile in [REDACTED] «eventualmente anche collegandosi da remoto dalla propria abitazione in [REDACTED]

La valutazione della Corte di appello di non procedere a integrazioni della consulenza tecnica di ufficio o a nuova consulenza tecnica di ufficio è incensurabile in questa sede, se non sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione (da ultimo, Cass. Sez. II, 26709/2020).

I vizi motivazionali possono essere dedotti solo in quanto, essendo meramente apparente o totalmente mancante l'esposizione delle ragioni della decisione, essi non consentano la ricostruzione dell'*iter* logico che ha condotto alla sentenza, in quanto carenti del c.d. minimo costituzionale o essendo inficiati da tali contraddizioni e incongruenze da rendere sostanzialmente incomprensibile la motivazione (Cass., 7090/2022; Cass., 22598/2018).

3. La seconda censura è inammissibile in quanto tende ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in questa sede.

La Corte d'appello ha ben spiegato perché il figlio [REDACTED] doveva ritenersi portatore di *handicap* grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, trattandosi di soggetto il quale, per effetto della patologia psichiatrica di cui soffriva (disturbo schizofrenico cronico di entità medio grave), presentava una riduzione della autonomia personale di portata tale da abolire sostanzialmente la vita di relazione e da richiedere una assistenza continuativa in forma farmacologica e psicoterapeutica. La motivazione non può definirsi apparente (Cass. S.U. 22232/2016).



4. Il terzo motivo denuncia vizio ex art.360 n. 5 c.p.c. ~~ma è~~ inammissibile, in quanto l'omesso esame concerne valutazioni svolte dal consulente tecnico di parte e rispetto alle quali, come si legge a pag. 17 della sentenza impugnata, il consulente tecnico di ufficio ha ampiamente risposto.

I fatti omessi, rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., sono unicamente i fatti storici e non le valutazioni peritali (Cass. n. 34787/2024; Cass. n. 6322/2023; Cass. n.8584/2022).

5. Il quarto motivo è infondato.

Si lamenta che la Corte di appello abbia applicato estensivamente l'art. 337-*septies*, comma 2, c.c.

Ma la Corte territoriale ha fatto applicazione della norma a fronte di un accertamento peritale, espressosi puntualmente sulla sussistenza della particolare situazione di fragilità sopra menzionata del figlio maggiorenne [REDACTED]

L'art. 337-*septies*, comma 2, c.c. (già art. 155-*quinquies*, c.c.; oggi vedi anche art. 473- *bis*.9 c.p.c.) parifica i figli maggiorenni portatori di *handicap* gravi ai figli minori.

L'art. 37-*bis* disp. att. c.c. afferma che i figli maggiorenni portatori di handicap gravi sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 5.2.1992, n. 104.

Tali sono le persone gravate da compromissione, singola o plurima, che ne abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (Cass. n. 18451/2022; Cass. n. 21819/29021).

Trattasi di circostanza espressamente affermata dalla sentenza impugnata e fondata sulla consulenza tecnica di ufficio.

Il motivo tende ad una rivalutazione di tale stato patologico del figlio maggiore, incompatibile in questa sede di legittimità.

6. Il quinto motivo è inammissibile.



Si denuncia che si sia erroneamente addossato al padre l'onere di provare che [REDACTED] fosse in grado di svolgere l'attività lavorativa da lui proposta, mentre spettava al figlio maggiorenne, «di ormai 35 anni», la prova, da costui non fornita, di aver ricercato una occupazione per lui confacente.

Ma l'impossibilità di reperire una occupazione confacente per il figlio [REDACTED] è stata dimostrata dalla consulenza tecnica di ufficio, necessariamente percipiente su tale punto, in quanto dalla situazione di handicap grave accertata si poteva agevolmente presumere l'impossibilità di reperimento di un'occupazione confacente.

7. Il sesto motivo è infondato.

La Corte di appello ha fondato la decisione di conservare l'assegno divorzile, ancorandola ai criteri stabilita dalla nota Cass. Sez. un., 18287/2018, vale a dire l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Ciò, rivestendo l'assegno divorzile una natura assistenziale e una natura perequativo-compensativa, volte a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

La funzione dell'assegno divorzile, invece, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale.



La Corte di appello si è adeguata a tali dettami, là dove ha posto in evidenza i ben diversi percorsi lavorativi degli ex coniugi e la rinuncia della beneficiaria dell'assegno divorzile ad optare per scelte professionali sicuramente più appaganti a causa della dedizione alla vita familiare.

Scelta diametralmente opposta a quella del coniuge gravato dall'assegno divorzile.

L'esame comparativo delle situazioni reddituali, poi, è stato compiuto non allo scopo di consentire alla beneficiaria dell'assegno di godere nell'attualità di un regime di vita paragonabile a quello endofamiliare di una volta (finalità estranea alla provvidenza in esame), ma al solo fine perequativo e per determinare, in concreto, l'onere pretendibile dal coniuge gravato.

La Corte di appello, poi, ha preso in esame la situazione reddituale della beneficiaria, evidenziandone l'insufficienza – ove sottratto l'assegno divorzile – a mantenere non un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di coniugio, bensì una situazione di autosufficienza che non stridesse con la ben più fortunata condizione dell'obbligato.

Priva di fondamento è l'affermazione di parte ricorrente secondo cui la prova del contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli all'interno della coppia, non potrebbe essere fornita mediante presunzioni.

Sul punto, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18287/2018 (al punto 11, pag. 33), ha espressamente affermato che la prova del contributo in oggetto può essere fornita *«con ogni mezzo, anche mediante presunzioni»*.

E l'accordo sull'organizzazione dei ruoli reciproci dei coniugi nell'organizzazione della vita familiare non viene di regola espresso in forma scritta.



Il principio è stato ribadito da questa Corte (Cass. 35434/2023):

«L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddittuali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale»; Cass. 4328/2024: *«L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla*



formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio»).

Nella specie, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile tende proprio a riequilibrare la posizione dei coniugi rispetto agli svantaggi determinati dallo scioglimento della vita matrimoniale.

Vero che solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari giustifica il riconoscimento di un assegno «*perequativo*», cioè di un assegno tendente ad attenuare e rendere accettabile tale squilibrio in base a parametri di giustizia distributiva applicabili anche in sede di crisi familiare (ove i benefici si siano accumulati sul patrimonio o sul reddito di uno solo dei coniugi), ma ovviamente non più tendente a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale. Infatti, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere giustificato soltanto da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa.

Ma, nella specie, si è motivatamente ritenuto che il riconoscimento dell'assegno derivasse dalla sua funzione perequativa-compensativa, stante il contributo dato dalla [REDACTED] nei ventisette anni di durata della convivenza matrimoniale alla formazione del patrimonio del marito (attualmente imprenditore) e/o di quello comune e quindi proprio dall'assunzione su di sé del peso prevalente della cura della casa e dei figli (di cui uno portatore di handicap grave) così da consentire all'altro coniuge di dedicarsi alla propria carriera.

8. Il settimo motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha, evidentemente, ritenuto sufficiente l'ampio quadro probatorio documentale in atti. Del resto, le richieste



istruttorie non possono rivestire un carattere esplorativo – come
l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari – al fine di accertare una
ipotizzata sussistenza di redditi o di patrimonialità occultate.

9. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.

Il Presidente

Alberto Giusti

